

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il leasing nella scissione: criticità e soluzioni

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Uno dei temi che verranno affrontati nel corso sulle **riorganizzazioni societarie** è quello della **scissione societaria**.

Si tratta di un'operazione estremamente insidiosa, da un lato perché potenzialmente elusiva, dall'altro perché presenta una serie di **rischi** e di **criticità di natura contabile** che possono rendere difficile l'implementazione della stessa.

Un caso che affronteremo è proprio la **scissione** avente ad oggetto **contratti di leasing** di natura immobiliare o non immobiliare. Va innanzitutto premesso come il contratto di leasing possa essere attribuito alla società beneficiaria e come tale assegnazione rimanga nell'alveo della **neutralità fiscale**.

Infatti, il parere del **Comitato consultivo** per le **norme antielusive** n. 16 del 20.10.2003, sostenne la natura realizzativa di tale attribuzione, ma lo stesso fu successivamente superato dal parere n. 27 del 27.10.2004 nel quale fu sancita la **neutralità fiscale** dell'operazione.

Si deve inoltre ricordare come sussista un principio immanente nel sistema, peraltro sancito dalla **R.M. n. 150/E/2009**, secondo cui la **neutralità** è garantita, a condizione che i **beni** permangano nella **sfera d'impresa** commerciale.

Pertanto, qualora il contratto di leasing fosse attribuito a una **società semplice**, si genererebbe il **realizzo** di una **sopravvenienza attiva** in base all'art. 88, comma 5, del Tuir.

Al di là di queste questioni attinenti alla sfera fiscale del contratto, si deve evidenziare come questo tipo di scissioni presenti **complicazioni anche di tipo contabile**, in quanto il **contratto di leasing** generalmente, non assume rilevanza in capo alla società, poiché **non trova espressione nello stato patrimoniale**. Infatti, trascurando i conti d'ordine, si deve rilevare come l'unica manifestazione contabile dello stesso sia rappresentata dal **risconto attivo** del **maxicanone**.

Si tratta, tuttavia, di una posta che **non ha alcuna connessione - in termini di valore - con il bene** oggetto del leasing, in quanto il risconto attivo potrebbe benissimo mancare, nell'ipotesi in cui non sia previsto un maxi canone iniziale.

Inoltre, il suo ammontare dipende dal momento in cui ci collociamo nel contesto della **durata del contratto**: tendenzialmente il suo valore contabile tende a decrescere con l'avvicinarsi del momento del riscatto, per cui tanto **più basso** è il **risconto**, tanto **più alto** è tendenzialmente il

valore del contratto di leasing, in quanto le rate da pagare, oltre al prezzo di riscatto, si stanno “assottigliando”.

Una scissione societaria dove nel progetto è data chiara indicazione dei contratti che passano alla beneficiaria potrebbe presentare **problemI** nella fase di **implementazione concreta** della stessa, perché a fronte di questi contratti - che transitano alla società beneficiaria - potrebbe **non corrispondere alcuna posta dell'attivo**: in tali situazioni la società beneficiaria non è in grado di scrivere un valore a fronte del capitale sociale indicato nel progetto depositato nel Registro delle Imprese.

Questi aspetti, come molti altri, devono essere attentamente valutati in sede di redazione del progetto. E' indispensabile predisporre un'**accurata situazione patrimoniale**, nonostante vi siano varie ed opportune soluzioni per esserne esonerati. Un conto è allegarla al progetto, un conto è prepararla per un proprio utilizzo interno, al fine di evitare di “*incorrere in un infortunio evitabile*”.